

MATRICE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE NELL'AMBITO DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI VAS DELLA PROPOSTA DI 1° VARIANTE GENERALE 2021 DEL PTG DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE.

Allegato al Verbale della Conferenza di Valutazione del 24.10.2022 - Aggiornamento del 31.10.2022

ENTI E AUTORITÀ CHE HANNO INVIATO OSSERVAZIONI:

Valutazione Ambientale Strategica

AUTORITÀ AMBIENTALI

- *ARPA Lombardia Class. 6.3 Fascicolo 2021.9.43.46 del 17.10.2022*
- *ATS Val Padana prot. n° 79439/22 del 03 Ottobre 2022*
- *Provincia di Cremona Servizio Pian. Terr. Prot_ 72.250/2022*
- *Parco Oglio Sud prot. 2024 del 25 ottobre 2022 (Vinca)*
- *Consorzio di Bonifica del Navarolo prot. 2639 del 28 Ottobre 2022*
- *Provincia di Cremona Servizio Territorio prot. 24045 del 28 ottobre 2022*

ENTI TERRITORIALI

-

	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
	ATS Val Padana prot. n° 79439/22 del 03 Ottobre 2022	
1	<p>COLLOCAZIONE AREE RESIDENZIALI, ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI INTRATTENIMENTO</p> <p>Al fine di garantire la migliore tutela ambientale possibile e non compromettere gli usi legittimi dell'ambiente, per le aree residenziali, è opportuno che il P.G.T. preveda che queste siano poste lontano da aree industriali / produttive, mentre per eventuali attività produttive già esistenti ed inserite nell'elenco delle industrie insalubri (D.M. 05/09/1994) collocate in prossimità di zone residenziali, dovranno prevedersi o una loro delocalizzazione in aree produttive oppure, dove possibile, la realizzazione di idonee barriere che le separino dalle abitazioni, minimizzandone così gli effetti nocivi o di disturbo.</p> <p>L'articolo n° 216 del R.D. 27/07/1934 n° 1265 stabilisce che le industrie (fabbriche, attività) classificate insalubri di 1° classe come elencate nel D.M. 05/09/1994, debbano essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni; le industrie (fabbriche, attività) insalubri di 2° classe esigono invece speciali cautele per la incolumità del vicinato. La loro corretta localizzazione deve considerare anche la direzione predominante e l'intensità dei venti: questi infatti possono influire significativamente sulla diffusione in atmosfera di odori e sostanze aero-disperse dalle attività in questione, sia in forma di emissioni localizzate (cioè convogliate a camino), sia in forma di emissioni diffuse quali, ad esempio, quelle provenienti da stoccaggi o movimentazioni di materiali solidi, liquidi, gassosi, in particolare effettuati in ambiente esterno (es. piazzali).</p>	Si prende atto
2	<p>Fermo restando quanto sopra accennato in termini di influenza dei venti sulla diffusione degli inquinanti, si ritiene che debba sempre prevedersi una distanza minima tra aree residenziali ed industrie insalubri di 1° classe, di norma pari ad almeno a 100 metri. La distanza è infatti una misura di tutela utile per evitare o ridurre l'insorgenza di disturbi sanitari o disagi dovuti all'emissione di inquinanti tipici delle aree produttive: inquinamento acustico e inquinamento atmosferico dovuti agli stabilimenti produttivi ed al traffico pesante correlato (emissione di anidride solforosa, ossidi di azoto, smog fotochimico, ossido di carbonio, polveri sottili, sostanze organiche volatili e altre sostanze chimiche specifiche di ciascun ciclo produttivo, idrocarburi policiclici aromatici, particolato, aldeidi, BTEX – benzene, toluene, xileni), contaminazione del suolo, contaminazione delle acque superficiali e/o della falda freatica.</p> <p>Si rammenta che le attività industriali e il traffico veicolare, insieme agli impianti di riscaldamento, sono le principali cause di inquinamento atmosferico; condizioni meteorologiche di inversione termica intensa o persistente e/o condizioni di assenza di vento, in prossimità dei punti di emissione degli inquinanti possono creare concentrazioni di contaminanti tali da favorire l'insorgenza, o l'aggravamento, di malattie respiratorie della popolazione che vive nelle vicinanze. Pertanto, per evitare o limitare problemi sanitari, è necessario prevedere una netta separazione e relativa adeguata distanza tra aree industriali e residenziali</p>	Si prende atto e si rimanda ai dati del RA sugli inquinanti (emissioni a livello comunale) tratti dalla banca dati Arpa Lombardia (Inemar)

	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
3	<p>Per il rischio dato dalle emissioni odorose è opportuno sviluppare le nuove aree residenziali lontano da allevamenti zootecnici e/o impianti di produzione di energia che utilizzano matrici di derivazione zootecnica (es. impianti di produzione biogas per digestione anaerobica), soprattutto se di grandi dimensioni. Le distanze di riferimento sono indicate nel Regolamento Locale di Igiene deliberato dall'ex-ASL di Cremona, art. 3.10.5.</p> <p>Nel caso il P.G.T. consenta la presenza di abitazioni isolate di pertinenza di attività produttive, si suggerisce di inserire un vincolo di pertinenzialità fra l'attività produttiva e l'abitazione ad essa collegata, così che in futuro questa non possa essere abitata da persone residenti che, non avendo legami di interesse con l'attività stessa, possano con più facilità manifestare lamentele o disagio a seguito degli impatti generati dalle pressioni dell'attività sull'ambiente circostante.</p>	Si prende atto
4	<p>Per la collocazione delle attività produttive e delle aree residenziali si ritiene che debbano essere rispettati i limiti definiti dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale. Nel merito, si ritiene che anche locali di intrattenimento e/o pubblico spettacolo di dimensioni significative (capienza superiore alle 100 persone) debbano essere collocate a congrua distanza da zone residenziali e da aree da proteggere con particolare cautela dalle emissioni acustiche. L'attenzione deve essere posta sia nei confronti delle emissioni acustiche direttamente derivanti dall'attività posta in essere, sia da quelle derivanti in modo indiretto, ad esempio a causa del traffico veicolare indotto dall'attività stessa. Ciò risulta particolarmente utile nel caso le attività di intrattenimento o pubblico spettacolo possano aver luogo anche in orario serale o notturno.</p>	Si prende atto
5	<p>PRODUZIONI ALIMENTARI</p> <p>Al fine di garantire la migliore qualità e sicurezza delle produzioni, risulta opportuno riservare aree produttive specifiche per le sole industrie alimentari, lontano da attività insalubri di 1° classe caratterizzate da significative emissioni inquinanti in atmosfera o al suolo.</p>	Si prende atto
6	<p>INEDIFICABILITÀ</p> <p>Normative specifiche prevedono poi aree di inedificabilità in relazione agli impianti di depurazione (100 metri), aree di rispetto cimiteriale (200 metri), in corrispondenza di pozzi per l'approvvigionamento di acqua a scopi potabili, lungo il percorso degli elettrodotti. E' inoltre opportuno identificare le aree in cui sono collocati tralicci di radio telecomunicazione, quando posti in prossimità di abitazioni o aree residenziali, a distanze inferiori a 100 metri.</p>	Si prende atto

	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
7	<p>CENSIMENTO AREE A RISCHIO INQUINAMENTO</p> <p>Al fine di garantire nel tempo la conoscenza e la consapevolezza della presenza di eventuali rischi di inquinamento del suolo/sottosuolo/acque sotterranee, in caso di utilizzo dei terreni stessi o attigui, è opportuno identificare nelle planimetrie tutti i siti che possono essere interessati da forme di inquinamento a rischio per la salute pubblica, quali centri di trattamento o stoccaggio rifiuti, aree industriali dismesse in cui siano state utilizzate sostanze tossiche per l'uomo o l'ambiente (es. cromo, cianuri, PCB/PCT, idrocarburi, ecc.). Inoltre devono essere identificati / evidenziati i siti che sono già stati riconosciuti come "siti inquinati" o in cui sono in corso indagini per la caratterizzazione del suolo.</p>	Si prende atto
8	<p>VIABILITÀ</p> <p>Altro punto meritevole di grande attenzione è quello di prevedere e pianificare una viabilità che eviti per quanto possibile l'attraversamento dei centri abitati, soprattutto per il traffico pesante a servizio delle aree produttive. Il traffico veicolare è fonte di una serie di problematiche che hanno sicuramente un impatto negativo in termini sanitari: inquinamento acustico, inquinamento atmosferico. Sostanze come ossidi di azoto, biossidi di zolfo, ozono, particolato, polveri totali sospese sono sostanze irritanti per le mucose delle vie respiratorie e favoriscono l'insorgenza di bronchiti croniche, asma e genericamente di tutte le patologie dell'apparato respiratorio. Il monossido di carbonio, sempre emesso in grande quantità dal traffico veicolare, ha un'altissima affinità chimica al legame con l'emoglobina del sangue, riducendo drasticamente la capacità dello stesso di trasporto dell'ossigeno. Benzene, formaldeide e alcuni idrocarburi policiclici aromatici sono sostanze ritenute cancerogene.</p> <p>Il traffico veicolare aumenta drasticamente anche i rischi di sicurezza stradale che proprio in occasione dell'attraversamento dei centri abitati diventano estremamente critici. Sempre in ambito di viabilità si ritiene infine opportuno prevedere la realizzazione di piste ciclo / pedonali che, favorendo lo svolgimento di maggiore attività fisica all'aperto, possono permettere un miglioramento dello stile di vita e conseguentemente un cambiamento in positivo delle abitudini dei cittadini.</p> <p>In particolare occorre prevedere e tutelare percorsi ciclo-pedonali sicuri e, per quanto possibile, protetti dagli inquinanti (traffico, rumore, ecc.) per l'accesso alle scuole.</p>	Si prende atto

	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
9	<p>RETI ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE</p> <p>Occorre programmare la realizzazione di una rete fognaria ed acquedottistica che raggiunga tutti i centri abitati del Comune, anche se di modeste dimensioni.</p> <p>Un'efficiente rete fognaria che raccolga le acque di rifiuto dei centri abitati, recapitandole poi in un impianto di depurazione efficiente, è condizione fondamentale per poter migliorare la qualità delle acque superficiali territoriali, che in genere attualmente evidenziano un elevato grado di inquinamento, sia microbiologico che chimico. Per garantire ciò occorre verificare che l'attuale impianto di trattamento, in cui verranno convogliate le nuove acque fognarie, sia in grado di ricevere e trattare adeguatamente le quote aggiuntive di acqua di rifiuto.</p> <p>L'approvvigionamento idrico rappresenta un altro importante problema, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sociale ed economico. L'acqua destinata al consumo umano deve essere priva di sostanze nocive e di microrganismi patogeni. In molte aree del territorio provinciale, in particolare lungo l'asta dei fiumi principali che interessano il territorio, in acque anche profonde, sono state evidenziate concentrazioni elevate di Arsenico (As), sostanza notoriamente molto tossica.</p> <p>In pozzi privati più superficiali è frequente rilevare contaminazioni, anche derivanti dall'attività umana, di tipo microbiologico e di tipo chimico, per le sostanze chimiche utilizzate in agricoltura (concimi chimici, prodotti fitosanitari, sostanze azotate provenienti da allevamento) o nei settori industriali. In entrambi i casi i rischi per la salute possono essere elevati.</p> <p>La messa in opera di una rete acquedottistica potabile permette l'erogazione di acqua potabile idonea e controllata inoltre, evitando la perforazione di una serie di pozzi privati, preserva la continuità degli strati superficiali impermeabili di argilla e quindi tutela le acque profonde che, ai fini sanitari e di conservazione delle risorse, devono essere assolutamente preservate da ogni tipo di contaminazione.</p> <p>Al fine di meglio monitorare la possibilità di accesso all'acqua potabile di rete da parte dei cittadini, si ritiene opportuno proporre la definizione dell'indicatore "Accessibilità all'acqua potabile di rete" come rapporto percentuale fra i cittadini che sono raggiunti dalla rete di distribuzione di acqua potabile e la totalità dei cittadini che vivono nel territorio comunale, stabilendo infine una frequenza di monitoraggio annuale al pari delle altre componenti ambientali monitorate.</p>	Si prende atto

	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
10	<p>L.R. 7/2017 – RECUPERO VANI E LOCALI SEMINTERRATI</p> <p>In relazione alla recente entrata in vigore della Legge Regionale n° 7 del 10.03.2017 inerente il recupero dei vani e dei locali seminterrati esistenti, la scrivente U.O. ritiene di esprimere le seguenti osservazioni:</p> <p>1) <i>Recupero dei vani seminterrati ad uso residenziale</i></p> <p>Secondo la definizione data dalla normativa regionale citata in oggetto, un vano o locale seminterrato presenta il pavimento interno a quota inferiore al piano campagna circostante.</p> <p>In aggiunta ai rischi derivanti dalla risalita delle falde sotterranee, conseguente alla citata vulnerabilità idrogeologica di cui soffre il territorio comunale, anche in occasione degli eventi alluvionali che periodicamente interessano il fiume Po, i locali seminterrati esistenti possono essere interessati da altre considerazioni di natura igienico sanitaria quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possibile accumulo di umidità all'interno dei vani, dovuta a risalita dal terreno sottostante o dal contatto delle pareti con terrapieni, specialmente in assenza di idoneo vespaio areato sotto il pavimento e/o di efficaci sistemi di isolamento delle pareti verticali dal terreno. La presenza di umidità pregiudica la salubrità dei locali anche per il conseguente probabile attecchimento di colonie di muffa sulle superfici fredde e porose delle pareti, che possono a loro volta generare problemi allergici o respiratori per gli occupanti. -Possibile risalita dal suolo di radon, gas radioattivo naturale, che appartiene alla categoria dei gas nobili e che perciò è inodore, incolore, insapore, rappresentando un grave rischio per gli occupanti in quanto rende la sua presenza non percepibile; essendo 8 volte più pesante dell'aria, risulta anche difficile disperderlo dai locali in cui dovesse accumularsi. Il radon è pericoloso per inalazione: tanto maggiore è la sua concentrazione nell'aria tanto più alta è la possibilità di sviluppare un tumore in seguito all'esposizione delle cellule dell'apparato respiratorio alle radiazioni sprigionate nel corso del decadimento radioattivo. -In aggiunta ad elementi naturali quali umidità ambientale e gas radon, le attività domestiche possono generare dispersione di altre sostanze chimiche pericolose, quali ad esempio il G.P.L. nel caso di impianti di fornitura acqua calda o di cottura cibi alimentati con questo combustibile. Ferma restando la necessità che tutti gli impianti tecnologici siano installati conformemente a leggi e norme tecniche, si deve considerare che, in caso di perdita di G.P.L. nei vani questo, essendo anch'esso un gas più pesante dell'aria, potrebbe facilmente accumularsi all'interno del locale seminterrato, con i conseguenti rischi di incendio ed esplosione nel caso la sua concentrazione raggiunga il campo di esplosività. -Sempre in relazione alla presenza ed utilizzo di impianti di combustione nei locali di abitazione, fra i prodotti della reazione di ossidazione dei combustibili, soprattutto in caso di impianti non perfettamente efficienti, vi è anche il monossido di carbonio, un agente chimico in forma di gas, anch'esso inodore, incolore, insapore (e quindi non percepibile dagli occupanti), dotato di proprietà estremamente emotosiche in quanto è in grado di legarsi con l'emoglobina impedendo l'ossigenazione del sangue, fino ad esiti potenzialmente fatali per la 	Si prende atto

	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
	<p>persona. In aggiunta, anch'esso ha una densità superiore all'aria pertanto può tendere ad accumularsi nei punti inferiori delle abitazioni, quali appunto i vani seminterrati.</p> <p>-L'utilizzo abitativo dei locali seminterrati prospetta la possibilità che gli occupanti dei locali possano appartenere a categorie deboli quali anziani, ammalati, disabili, bambini, per le quali le problematiche descritte ai punti precedenti possano costituire rischi ancora maggiori per la salute, sia per sensibilità personale sia per la difficoltà di allontanarsi dal locale nel caso, per esempio, esso debba essere evacuato in caso di pericolo.</p> <p>-In ultimo, la prospettata possibilità di provvedere all'areazione dei locali anche utilizzando solamente un impianto di ricambio e trattamento forzato, in aggiunta alla possibilità che le altezze interne dei locali possano essere significativamente minori di quelle dei locali standard (fino a 2,40 mt di altezza interna utile, anziché 2,70 come previsto dal R.L.I.), rende più debole la capacità di aerare efficacemente e rapidamente i locali ed espone, nel caso il ricambio sia esclusivamente affidato ad impianti tecnologici, a rischio di malfunzionamenti o guasti che potrebbero arrivare a pregiudicare completamente la possibilità di ricambio.</p> <p>2) <u>Recupero dei vani seminterrati ad uso commerciale e terziario</u></p> <p>La situazione che si configura nel caso di utilizzo di vani e locali seminterrati ad uso commerciale e terziario è quella di ambiente di lavoro, per la quale vige l'obbligo del rispetto della normativa nazionale a tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., titolo II, ed a quella relativa alla presenza di personale disabile e/o con ridotta capacità motoria.</p> <p>Fermi restando alcuni divieti previsti dalla normativa, <i>in primis</i> è comunque dovere del Datore di Lavoro, nell'ambito del processo di Identificazione Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute, definire se le attività lavorative e produttive da porre in essere siano compatibili con la loro esecuzione in ambienti seminterrati, e quali misure di tutela debbano essere istituire allo scopo di gestire correttamente i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.</p>	

	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
	ARPA Lombardia Class. 6.3 Fascicolo 2021.9.43.46 del 17.10.2022	
11	<p>1.1. <u>Modifiche al Documento di piano</u></p> <p>Secondo quanto precisato dal Rapporto ambientale, la variante ha sviluppato un'"analisi e revisione dell'attualità degli ambiti di trasformazione indicati dal Documento di Piano, ed in ragione del contenimento del consumo di suolo, mediante la riduzione percentuale dimensionata attraverso la 'carta del consumo di suolo' ed il 'bilancio ecologico del suolo-BES'"⁴. Nello specifico, il Rapporto ambientale e l'elaborato cartografico Tav. 03-B 'Tavola rappresentativa dello stato di raffronto degli ambiti di trasformazione e dei nuovi ambiti del PdS - determinazione delle superfici' danno atto delle scelte operate dalla variante in merito agli ambiti di trasformazione individuati dal Documento di piano vigente, che, in sintesi, prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per gli ambiti già attuati o in corso di attuazione, la riclassificazione nel tessuto urbano consolidato; ▪ per gli altri ambiti di trasformazione, la conferma, in parte con modifiche in riduzione o ampliamento, o lo stralcio, con riclassificazione delle aree interessate all'interno di ambiti disciplinati dal Piano delle regole (ambiti agricoli, verde privato, tessuto urbano consolidato per ambiti soggetti a piano attuativo vigente). Da un raffronto con gli elaborati del PGT vigente⁵, tuttavia, si rileva che, <u>per alcuni ambiti di trasformazione da questo individuati (CAS R3, CAS R4 e CAS R6), nel Rapporto ambientale e nella Tav. 03-B non sono state chiaramente esplicitate le scelte di variante</u>. Dall'esame dell'elaborato cartografico Tav. 02 'Individuazione ambiti di trasformazione' sembra evincersi lo stralcio di tali ambiti, ma si può solo presumere che saranno riclassificati nel tessuto urbano consolidato in analogia al limitrofo CAS R5. Pertanto, si chiede di verificare quanto evidenziato e di apportare i più opportuni adeguamenti al Rapporto ambientale e alla Tav. 03-B, così che restituiscano un quadro esaustivo delle scelte operate dalla variante in merito alle previsioni del PGT vigente. <p>La variante, inoltre, introduce nel Documento di piano un nuovo ambito di trasformazione, <i>ATP 04</i>, a destinazione d'uso produttiva.</p>	<p>Si prende atto e si specifica che le "scelte" della Variante sono tese a "riclassificare" tali ex Ambiti nel Tessuto Urbano Consolidato (TUC) assegnato al Piano delle Regole; in fase di adozione sono maggiormente rese tali scelte nelle Tavole stesse del PdR in modo ad esserne maggiormente esaustive.</p>

	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
12	<p>1.1.1. <u>Consumo di suolo</u></p> <p>Le modifiche complessivamente apportate dalla variante al PGT, ivi comprese quelle al Piano dei servizi più avanti descritte, comportano una riduzione del consumo di suolo sotteso alle previsioni di sviluppo insediativo dello strumento urbanistico, quantificata⁶ in circa 87.500 m².</p> <p>Premettendo che non si entra nel merito del calcolo del bilancio ecologico del suolo e del rispetto delle soglie di riduzione del consumo di suolo previste a scala regionale e provinciale, si osserva che nella documentazione messa a disposizione <u>non sono stati rinvenuti elementi che consentissero di apprezzare la coerenza degli ambiti di trasformazione a destinazione d'uso residenziale con le dinamiche demografiche e con la capacità insediativa che può derivare dai piani attuativi vigenti, dagli ambiti della rigenerazione e dalle potenzialità edificatorie del tessuto urbano consolidato</u>. Pertanto, anche richiamando le osservazioni che si erano espresse in merito al tema del consumo di suolo nei contributi inviati in relazione al PGT approvato nel 2009 e a sue successive varianti⁷ e rammentando che, ai sensi dell'art. 8 della L.r. 12/2005, il Documento di piano è chiamato a determinare gli "obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT [...] relativamente [...], in particolare, all'effettivo fabbisogno residenziale" e a definire "meccanismi gestionali e un sistema di monitoraggio che permetta di dare una priorità e un ordine di attuazione agli interventi previsti per gli ambiti di trasformazione", si sottolinea l'importanza di rendere coerenti le previsioni del Documento di piano con le esigenze di sviluppo insediativo che si verranno a determinare nel periodo di vigenza dello stesso, valutando, a titolo esemplificativo, quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'effettiva esigenza degli ambiti di trasformazione previsti, in considerazione delle dinamiche demografiche, della capacità insediativa che può derivare dai piani attuativi vigenti, dagli ambiti della rigenerazione e dalle potenzialità edificatorie del tessuto urbano consolidato; - dare priorità al completamento dei piani attuativi vigenti, all'attuazione degli ambiti di rigenerazione, all'edificazione in lotti liberi del tessuto urbano consolidato e al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente rispetto all'attuazione delle previsioni di sviluppo insediativo che comportano sottrazione di aree all'uso agricolo; - dare priorità all'attuazione di previsioni di sviluppo insediativo collocate in contesti adeguatamente serviti dalla rete fognaria e dall'impianto di depurazione comunale, attese le criticità evidenziate dal Rapporto ambientale su questi aspetti⁸. 	<p>Si condivide la considerazione; tuttavia la sopravvenuta legislazione regionale, che obbliga alla massiccia riduzione di suolo, è tale da vanificare ogni elemento di cui all'Art. 8 della L.R. n. 12/2005 citato, sicché ne risulta coerente la proposta in itinere del PGT nella puntualizzazione delle analisi svolte e nella parametrata designazione di una limitata crescita demografica di n° 865 abitanti teorici insediabili nel quinquennio; l'attuale popolazione è di n° 15.162 abitanti;</p> <p>tuttavia gli elaborati del PGT in itinere nella fase di adozione ne danno una sufficiente analisi e documentazione.</p>
13	<p>1.1.2. <u>Ambiti di trasformazione</u></p> <p>In esito alle modifiche apportate dalla variante, il Documento di piano prevede⁹:</p>	<p>Si prende atto</p>

	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ quattro ambiti di trasformazione a destinazione d'uso residenziale, <i>ATR 01, ATR 02, ATR 03 e ATR 04</i>; ▪ quattro ambiti di trasformazione a destinazione d'uso produttiva, <i>ATP 01, ATP 02, ATP 03 e ATP 04</i>; ▪ quattro ambiti della rigenerazione, <i>RIG 01, RIG 02, RIG 03 e RIG 04</i>. <p>Si osserva che, in parte, questi ambiti costituiscono conferma di previsioni del PGT vigente; quindi, già valutati nel processo di VAS che ne aveva accompagnato la redazione. Al riguardo, si condivide che il Rapporto ambientale abbia anzitutto sviluppato una verifica preliminare degli ambiti di trasformazione, volta a individuare quali di questi assoggettare a una valutazione più specifica in questa sede¹⁰. Viste tale verifica preliminare e le valutazioni sviluppate nel Rapporto ambientale¹¹, si osserva quanto segue.</p>	
14	<p><u>Ambiti di trasformazione residenziale</u> Gli ambiti di trasformazione residenziale costituiscono tutti conferma di previsioni del PGT vigente, in parte ridimensionati con riclassificazione delle aree stralciate in ambito agricolo (<i>ATR 02</i>) e verde privato (<i>ATR 04</i>). Per tali ambiti, che non sono stati nuovamente valutati nel Rapporto ambientale, si richiama quanto già osservato in fase di Scoping circa l'importanza di provvedere alla conferma negli elaborati di variante delle misure di inserimento, mitigazione e/o compensazione ambientale individuate in esito alle valutazioni a suo tempo sviluppate per il PGT vigente. Tali misure potranno così continuare a costituire un riferimento per l'attuazione di questi ambiti di trasformazione, contribuendo a orientarla verso un migliore profilo di compatibilità e sostenibilità ambientale.</p>	<p>Si prende atto e si confermano, nelle Norme Tecniche del DdP e del PdR, le indicazioni già sviluppate nel P.G.T. vigente e che continuano a costituirne riferimento.</p>

	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
15	<p><u>Ambiti di trasformazione produttiva</u> Gli ambiti <i>ATP 01</i> e <i>ATP 03</i> costituiscono conferma senza modifiche di previsioni del PGT vigente e, pertanto, anche per questi si sottolinea quanto sopra richiamato circa l'importanza di provvedere alla conferma negli elaborati di variante delle misure di inserimento, mitigazione e/o compensazione ambientale individuate in esito alle valutazioni a suo tempo sviluppate per il PGT vigente.</p> <p>Gli ambiti <i>ATP 02</i> e <i>ATP 04</i>, invece, rappresentano rispettivamente la conferma di un ambito di trasformazione del Documento di piano vigente, ma con ampliamento in lato est, e una nuova previsione introdotta dalla variante. Al riguardo si osserva quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> entrambi gli ambiti di trasformazione sono collocati in contesti caratterizzati dalla presenza di edificazioni a uso abitativo. In termini generali, la prossimità delle funzioni produttiva e residenziale può comportare problematiche ambientali e di convivenza (es. polveri, odori, rumori, vibrazioni...), derivanti dallo svolgimento delle attività economiche, insediate o future (es. a seguito di subingressi/sostituzioni) e dal traffico indotto. Pertanto, si chiede che <u>le problematiche descritte, ancorché potenziali, vengano più opportunamente considerate nelle valutazioni sviluppate nel Rapporto ambientale e si sottolinea altresì l'importanza che le stesse siano tenute in debita considerazione anche in fase attuativa</u>: in questa fase, infatti, <u>dovrebbero essere valutati i più opportuni approfondimenti, ove possibile anche in relazione alle specificità delle attività/cicli produttivi che saranno insediati negli ambiti, che consentano, anche mediante l'individuazione di specifiche misure di mitigazione, di garantire un'adeguata tutela ambientale alle edificazioni residenziali presenti nel contesto.</u> Al riguardo, con riferimento alla tematica dell'impatto acustico, si rammenta che dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di impatto acustico nei casi previsti dalla normativa vigente in materia¹² e nel rispetto dei criteri tecnici definiti dalla d.g.r. VII/8313/2002 <i>'Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico'</i> e s.m.i.. 	<p>Si prende atto e si procede nella fase di elaborazione delle Norme Tecniche, al fine di garantire e tutelare le edificazioni residenziali esistenti;</p>

	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
	<ul style="list-style-type: none"> dall'esame del PGT vigente si evince che l'ampliamento dell'ambito <i>ATP 02</i> risulta in buona parte interessato dall'"area di rispetto" di un elettrodotto¹³. Si ricorda che la normativa vigente in materia¹⁴ distingue tra Distanza di prima approssimazione (Dpa) e Fascia di rispetto, definendo la prima come "distanza, in pianta sul livello del suolo, della proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo dista dalla proiezione del centro linea più di Dpa si trovi all'esterno delle fasce di rispetto" e la seconda quale spazio tridimensionale "circostante un elettrodotto, che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'"obiettivo di qualità"", <u>all'interno del quale è precluso l'insediamento di edifici a uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero funzioni che comportino la presenza di persone per più di quattro ore giornaliere</u>. Si ricorda, inoltre, che, in presenza di progetti edilizi o urbanistici che ricadano anche solo parzialmente all'interno della Dpa, <u>i Comuni hanno la facoltà di richiedere al Proprietario/Gestore dell'elettrodotto il calcolo esatto della 'fascia di rispetto', al fine di consentire una corretta valutazione della compatibilità del progetto con il vincolo ad essa associato</u>. Considerato che nel Rapporto ambientale non viene data evidenza di questa interferenza, si chiede di verificare quanto rappresentato e adeguare la valutazione sviluppata per questo ambito di trasformazione. Tuttavia, anche richiamando quanto si era osservato in merito all'ambito <i>CAS PI</i> del PGT vigente, di cui costituisce conferma, qualora l'ambito <i>ATP 02</i> non sia destinato all'ampliamento dell'attività collocata nel comparto produttivo presente a nord, si invita a reconsiderarne la previsione. 	<p>La giusta osservazione ARPA è qui condivisa ed altresì risulta pertinente e merita particolare attenzione, ancorché, da parte della P.A., riconsiderandone la previsione;</p> <p>Tuttavia eventuali futuri ampliamenti di attività produttive possono essere altresì espletati ai sensi del SUAP, indipendentemente che il PGT ne preveda o non preveda ambiti;</p> <p>Pertanto il P.G.T. in itinere oggi pone limiti e vincoli, sia cartografici sia normativi; a tali vincoli sarà data prevalenza nel qual caso di futuri ampliamenti</p>
16	<p><u>Ambiti della rigenerazione</u> In merito agli ambiti della rigenerazione, si osserva che nella documentazione messa a disposizione <u>non sono state rinvenute indicazioni sulle destinazioni d'uso o sulle funzioni previste nelle diverse aree individuate</u>, e pertanto in questa sede non risulta possibile formulare osservazioni.</p> <p>Il Rapporto ambientale ha sviluppato una specifica valutazione per gli ambiti <i>RIG 03</i> e <i>RIG 04</i>, previsti in corrispondenza di aree che il PGT vigente aveva incluso nel sistema dei servizi. Per gli ambiti <i>RIG 01</i> e <i>RIG 02</i>, invece, una specifica valutazione non è stata effettuata, in quanto sono stati considerati rispettivamente la riproposizione di un "ambito consolidato" e di un "ambito esistente"¹⁵. In mancanza di informazioni circa le destinazioni d'uso o le funzioni previste per questi ambiti, tuttavia, <u>la decisione di non sottoporre a valutazione gli ambiti <i>RIG 01</i> e <i>RIG 02</i> risulta di difficile condivisione</u> e, pertanto, si invita a reconsiderarla, in particolare qualora sia previsto un cambio di destinazione d'uso rispetto al PGT vigente.</p>	<p>Si prende atto e si specifica che in fase di Adozione del P.G.T. sia a livello cartografico e sia Normativo (sarà in "DdP – Allegato 03 Tavola delle Determinazioni di Piano – Schede Guida") sono riportate indicazioni di dettaglio con le rispettive destinazioni d'uso, oltre agli indici e prescrizioni progettuali.</p> <p>Si evidenzia comunque sin d'ora che all'interno di ciascun ambito non saranno collocate destinazioni produttive e residenziali in modo promiscuo.</p>

	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
17	<p><u>2.2. Modifiche al Piano dei servizi</u></p> <p>Per quanto concerne le previsioni del Piano dei servizi, il Rapporto ambientale dà atto che la variante¹⁶:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ conferma, in parte con modifiche in riduzione, tre ambiti previsti dal PGT vigente (1F3, 2F3 e 3F3); ▪ individua due nuovi ambiti destinati alla realizzazione di servizi (1F4 e 2F4); ▪ individua tre corridoi di salvaguardia urbanistica per infrastrutture stradali e ferroviarie (1F5, 2F5 e 3F5). <p><u>Nuovi ambiti destinati alla realizzazione di servizi</u></p> <p>In merito ai due nuovi ambiti 1F4 e 2F4, si osserva che nella documentazione messa a disposizione <u>non sono state rinvenute indicazioni sulla tipologia di servizio prevista</u>, e pertanto in questa sede non risulta possibile formulare osservazioni. <u>La mancanza di tali indicazioni, inoltre, rende in questa sede di difficile condivisione la previsione di questi ambiti</u>, in particolare dell'ambito 1F4, considerato che risultano collocati in contesti piuttosto isolati, con evidenti ricadute in termini di consumo di suolo, accessibilità e collegamento alle reti dei servizi pubblici (es. acquedotto, fognatura, depurazione): si invita pertanto a riconsiderarne la previsione.</p>	<p>Per i due Ambiti 1F4 e 2F4 si sottolinea che riguardano ambiti di previsione ad interesse pubblico o generale da assoggettare a convenzione con la P.A. e nel senso che nel convenzionamento saranno definiti i criteri e le destinazioni d'uso;</p>
18	<p><u>Corridoi di salvaguardia urbanistica per infrastrutture stradali e ferroviarie</u></p> <p>I corridoi denominati 1F5 e 3F5 sono rispettivamente relativi al progetto di 'Gronda nord di Casalmaggiore' e al progetto di 'Raccordo ferroviario Casalmaggiore-Viadana', infrastrutture già indicate nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)¹⁷ e rispettivamente valutate nella VIA del progetto di raccordo autostradale Tirenno-Brennero (Ti-Bre) e nel processo di VAS che aveva accompagnato la redazione dello strumento di pianificazione provinciale.</p> <p>Il corridoio 2F5, invece, è relativo alla proposta di "un tracciato alternativo, più basso" rispetto alla Gronda nord summenzionata, che il Rapporto ambientale ha valutato mediante un'"analisi comparativa preliminare volta a verificare la funzionalità, in termini di impatti ambientali, dei due tracciati"¹⁸. In quest'analisi, per la componente Rumore è stata considerata una fascia di ampiezza pari a 80 m dall'asse del tracciato, nella quale è stata verificata la presenza di 'insediamenti rurali' che potrebbero risentire dell'impatto acustico derivante dal traffico veicolare. Premesso che entrambi i tracciati possono essere considerati migliorativi rispetto alla situazione attuale, che vede il passaggio della SPEXSS343 all'interno del centro abitato di Casalmaggiore, <u>si osserva che per una più corretta valutazione della componente rumore dovrebbe essere considerato non tanto il corridoio di salvaguardia urbanistica, ma la 'fascia di pertinenza acustica'</u>, che per le infrastrutture stradali è definita dal d.P.R. 142/2004 'Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare' con ampiezze superiori rispetto a quella considerata nell'analisi comparativa. Si invita pertanto a rivedere l'analisi comparativa in accordo a quanto evidenziato.</p> <p>Viste le caratteristiche dimensionali dell'opera, inoltre, si rammenta che <u>per la sua attuazione dovrà essere verificato l'assoggettamento alle disposizioni vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)</u>.</p>	<p>Si prende atto e si accoglie l'osservazione, la revisione dell'analisi offerta verrà pertanto inserita nel Rapporto Ambientale finale che accompagnerà la fase di approvazione del PGT.</p>

	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
19	<p>2.2.1. Rete ecologica comunale</p> <p>Il Rapporto ambientale riporta che <i>“il Piano delle Regole recepisce l'intera normativa ed ogni elaborato tecnico-grafico della Rete Ecologica Regionale (RER), nonché della Rete Ecologica Provinciale (REP), confermando altresì entrambe a ‘valenza comunale’, sicché esse sono da intendersi anche quale Rete Ecologica Comunale (REC)”</i>, precisando che <i>“con proprio e successivo elaborato grafico il PGT potrà rielaborare, aggiornare ed ampliare ogni elemento ed ogni corridoio a maggior dettaglio descrittivo”</i>¹⁹. Si prende atto dell'intenzione di demandare ad atto successivo la definizione della REC, nelle more della quale si invita comunque a definire specifiche indicazioni per l'attuazione delle previsioni di piano che implicano trasformazioni del territorio (es. ambiti di trasformazione, previsioni di sviluppo del sistema dei servizi e del sistema infrastrutturale...) e che interferiscono direttamente con gli elementi costitutivi della RER o della REP o siano vicini agli stessi. Tali previsioni, infatti, dovrebbero concorrere fattivamente alla concretizzazione delle reti ecologiche regionale e provinciale, a esempio mediante un adeguato inserimento ambientale e paesaggistico e, in funzione della rilevanza della trasformazione e delle eventuali preesistenze naturali, la realizzazione di opportuni interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale ed ecosistemica.</p>	<p>Si prende atto nelle specifiche Norme Tecniche (nella Fattispecie nelle N.T. del PdR)</p>
20	<p>2.3. Elaborato tecnico Rischi di Incidenti Rilevanti (ERIR)</p> <p>In relazione alla presenza sul territorio comunale di uno stabilimento a Rischio di Incidenti Rilevanti (Azotal S.p.a.) e agli obblighi conseguenti in materia di pianificazione del territorio, il Rapporto ambientale riporta: <i>“L'impianto ha recentemente confermato, anche a seguito dell'ampliamento, l'attualità del Documento di rischio di incidente rilevante, pertanto lo scenario è quello consolidato e descritto nel documento vigente”</i>²⁰.</p> <p>Come già osservato in sede di Scoping, agli atti della scrivente Agenzia risulta che il Comune sia dotato di un Elaborato tecnico Rischi di Incidenti Rilevanti (ERIR) datato 2010 e, pertanto, anche in questa sede si rammenta che, ai sensi dell'art. 22 del d.Lgs. 105/2015, l'ERIR deve essere <i>“aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento urbanistico vigente che interessi le aree di danno degli stabilimenti, nonché nei casi previsti al comma 1, lettere a) e b) che modifichino l'area di danno”</i>¹, <i>e comunque almeno ogni cinque anni”</i>. Si rappresenta, inoltre, che <u>nella più recente visita ispettiva effettuata presso lo stabilimento ai sensi dell'art. 27 del d.Lgs. 105/2015, conclusa nel 2021, sono state riscontrate aree di danno, relative a scenari incidentali che possono interessare aree esterne allo stabilimento, diverse da quelle riportate nell'ERIR 2010 e richiamate nel Rapporto ambientale: si raccomanda quindi di verificare l'ERIR sulla base delle più recenti informazioni fornite dal Gestore</u> e si ricorda, inoltre, che il suo recepimento nel PGT dovrà avvenire in coerenza con quanto previsto dalla d.g.r. IX/3753/2012 <i>“Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti” (ERIR)</i>².</p>	<p>Si accoglie il suggerimento e le preziose indicazioni di riferimento; l'ERIR si scompone in due elaborati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la parte prima che ne rappresenta l'elaborato iniziale cui fare riferimento fondamentale e già agli atti; 2) la parte seconda che si definisce integrazione in aggiornamento; <p>La Ditta in parola è altresì chiamata alla prossima integrazione; l'ERIR elaborato, in questa fase di adozione del PGT, quindi subirà quanto prima uno specifico atto di ulteriore modificazione e monitoraggio al fine di ottemperare alle verifiche e informazioni fornite dal Gestore.</p>

	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
21	<p>2.4. Monitoraggio</p> <p>Il Rapporto ambientale propone un sistema di monitoraggio che, partendo dallo “<i>schema di monitoraggio adottato con il PGT vigente</i>”, ne ha operato una semplificazione, individuando “<i>pochi indicatori, facilmente reperibili e soprattutto dedicando l’attività alle tematiche di attuazione del piano e alle maggiori criticità locali</i>”²². Si prende atto favorevolmente della volontà di definire un sistema di monitoraggio che sia poi concretamente attuabile. Non avendone trovato esplicito riscontro, in questa sede si ritiene opportuno ribadire alcune <u>considerazioni di carattere generale contenute nel contributo inviato in fase di Scoping</u>. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificare la completezza e l’adeguatezza degli indicatori per il monitoraggio del PGT rispetto agli effetti sull’ambiente attesi dall’attuazione delle azioni definite dalla variante, valutati nel Rapporto ambientale; - individuare specifici indicatori legati alle azioni di mitigazione e compensazione eventualmente individuate a margine della valutazione degli effetti sull’ambiente, al fine di poterne verificare l’effettiva attuazione, nonché l’efficacia mitigativa e compensativa; - prevedere che i rapporti di monitoraggio non contengano unicamente il popolamento degli indicatori, ma sviluppino anche opportuni approfondimenti funzionali a derivarne elementi utili per valutare la necessità di apportare modifiche al PGT volte a migliorarne l’efficacia attuativa e le relative prestazioni ambientali. <p>Si ribadisce che un eventuale coinvolgimento di ARPA nelle attività di monitoraggio dovrà essere concordato preliminarmente con la scrivente Agenzia e sarà reso a titolo oneroso laddove non costituisca parte integrante delle attività istituzionali di ARPA. <u>Per il reperimento dei dati necessari al popolamento degli indicatori, si rimanda sin da ora alle fonti informative segnalate in merito al quadro conoscitivo del territorio comunale all’interno del contributo inviato in fase di Scoping.</u></p>	Si rimanda al RA cap 10
Provincia di Cremona Servizio Pian. Terr. Prot_ 72.250/2022		
22	<p>OGGETTO: VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000 PRESENTI IN CORRISPONDENZA E IN PROSSIMITÀ DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE ALL'INTERNO DELLA PROCEDURA DI VARIANTE AL PGT - AVVIO DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Con riferimento al modulo per lo Screening di incidenza trasmesso da parte dell’Autorità procedente per la VAS del Comune di Casalmaggiore con nota prot. n. 72.250 del 27/09/2022, con la presente si richiede l’espressione del parere di vostra competenza in qualità di Enti Gestori dei siti di rispettivo interesse.</p>	Si prende atto

	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
	<p>Si chiede alla S.V. che il parere sia espresso entro il 27/10/2022. Si precisa che decorsi tali termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito ai sensi dell'art. 17 bis. della L. 241/90 così come modificata dalla L.124/2015.</p> <p>Si allega alla presente una copia del modulo per lo Screening già caricato sul portale SIVIC.</p> <p>A disposizione per ogni chiarimento si ringrazia anticipatamente per la collaborazione si porgono distinti saluti.</p>	
Parco Oglio Sud prot. 2024 del 25 ottobre 2022 (Vinca)		
23	<p style="text-align: center;">DECRETA</p> <p>Recepito le premesse: di esprimere, ai sensi dell'art. 25 bis della L.R. n. 86/83 s.m.i. e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE circa la Valutazione di Incidenza della "variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Casalmaggiore" non ritenendo che l'attuazione di tale Piano possa arrecare significativa incidenza negativa sull'integrità della Z.P.S. IT20B0401 "Parco Regionale Oglio Sud" e della Z.S.C. – IT20B0001 "Bosco Foce Oglio", con specifico riferimento agli obiettivi di conservazione di habitat e specie ivi presenti;</p>	Si prende atto
Consorzio di Bonifica del Navarolo prot. 2639 del 28 Ottobre 2022		
24	<p><i>punto 7.3.1 Reticolo Idrico Minore (RIM)</i></p> <p>Si conferma l'assenza di corpi idrici appartenenti al Reticolo Idrico Minore (RIM) in quanto tutta la rete esistente appartiene al reticolo di bonifica (RIB) ai sensi della D.G.R. XI/5174 del 15/12/2021; l'elenco dei corpi idrici non è comunque da considerarsi statico ed imm modificabile ma potrà essere suscettibile di modifiche ed integrazioni per soddisfare le esigenze di ottimizzarne le funzioni e la gestione (ad es. tratti interni ai centri abitati che hanno perso la funzione irrigua).</p> <p>Il Consorzio richiama inoltre l'attenzione sulla gestione e smaltimento delle acque meteoriche che dovrà essere attuata in linea con i principi di invarianza idraulica e idrologica introdotti dalla L.R. 4/2016 e dai Regolamenti regionali n.7/2017 e n. 8/2019.</p>	Si prende atto

	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
25	<p><i>punto 7.3.2 Rischio Idraulico</i></p> <p>Visti i risultati della valutazione del Rischio Idraulico, considerando che tutte le acque meteoriche recapitano in canali del reticolo di competenza del Consorzio, si richiede la messa a disposizione delle analisi effettuate, al fine di valutare interventi di mitigazione e miglioramento dello stato attuale in collaborazione con Comune e Padania Acque.</p>	<p>Si prende atto e si trasmette all'ufficio tecnico per la trasmissione della documentazione richiesta</p>
26	<p><i>punto 7.4 Vegetazione, ecosistemi e biodiversità</i></p> <p><i>punto 9.4 Misure previste a mitigare e compensare i potenziali effetti</i></p> <p>Si conferma che la rete dei corpi idrici esistente variamente denominati (canali, fossi, dugali, ecc..) di competenza consortile è totalmente promiscua ovvero ha funzione di bonifica e di irrigazione.</p> <p>A differenza di diversi consorzi lombardi, la distribuzione della risorsa irrigua nel comprensorio consortile avviene esclusivamente mediante impianti di sollevamento che generalmente funzionano dal mese di aprile alla prima settimana di settembre, sollevando l'acqua dal fiume Po (presso gli impianti di Isola Pescaroli e Casalmaggiore) per immetterla e distribuirla nei principali canali irrigui e successivamente a tutta la rete.</p> <p>Per quanto riguarda le prescrizioni indicate ("deflusso ecologico" o "deflusso minimo vitale"), diventa impossibile garantire il mantenimento dell'acqua all'interno della rete consortile (che si ricorda è per la maggior parte costituita da una rete di canali artificiali di irrigazione e di bonifica realizzati nel secolo scorso) a meno di una modifica della concessione di derivazione (attualmente derivazione per <u>scopi irrigui</u> esercitabile nel periodo 1° aprile- 30 settembre di ogni anno) nonché la successiva corresponsione dei costi di sollevamento (diverse migliaia di euro al giorno) e di gestione del personale impegnato; inoltre il mantenimento di quote idriche nei canali di bonifica, oltre a impedirne una corretta manutenzione e comprometterne la stabilità, riduce i volumi di invaso nel caso di eventi meteorologici estremi, aumentando quindi i rischi di allagamento del territorio.</p>	<p>Si prende atto delle considerazioni formulate tuttavia si chiede la disponibilità ad interagire di comune accordo verso regione Lombardia al fine di promuovere azioni per la garanzia del deflusso ecologico durante tutto l'anno, magari agendo non tanto sugli aspetti di derivazione ma su quelli di scolo.</p> <p>Si evidenzia comunque che gli eventi meteorologici estremi negli ultimi anni si sono verificati in periodo estivo (luglio) allorchè la rete consortile era totalmente invasata dato il periodo irriguo.</p>

	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
	Provincia di Cremona Servizio Territorio prot. 24045 del 28 ottobre 2022	
27	<p>1. La Variante Generale al PGT del Comune di Casalmaggiore, oltre ai nuovi obiettivi di piano prefissati, si configura anche come adeguamento del PGT ai sensi della LR 31/2014, come indicato fra i contenuti e gli obiettivi enunciati al Cap. 6.1 del Rapporto Ambientale. Nello specifico si rammenta che il PGT dovrà recepire i criteri e gli indirizzi individuati nel documento <i>Criteri per l'attuazione delle politiche di riduzione del consumo di suolo</i>, strumento operativo di riferimento dell'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della LR n. 31 del 2014 per la riduzione del consumo di suolo, che ha acquisito efficacia con la pubblicazione sul BURL n. 11 del 13 marzo 2019. I suddetti criteri si riferiscono alla soglia di riduzione del consumo di suolo, alla stima dei fabbisogni, ai criteri di qualità per l'applicazione della soglia, ai criteri per la redazione della carta del consumo di suolo del PGT, ai criteri per la rigenerazione territoriale e urbana, e al monitoraggio del consumo di suolo;</p>	Si prende atto

	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
28	<p>2. La verifica rispetto al corretto recepimento nel PGT dei criteri dell'Integrazione PTR sarà effettuata dalla Provincia in sede di parere di compatibilità con il PTCP, come anche indicato nell'art. 15bis della Normativa del PTCP vigente. A scopo preventivo, si elencano qui di seguito le tematiche che il PGT dovrà includere affinché la variante in corso di adozione possa conseguire una positiva verifica di coerenza con i criteri dell'integrazione al PTR per contenere il consumo di suolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il PGT dovrà includere le definizioni e le modalità di calcolo dei parametri introdotti dalla LR 31/14 e dall'integrazione PTR, così come previsti al cap. 2.1 dei Criteri; • il PGT dovrà recepire e descrivere analiticamente la soglia di riduzione del consumo di suolo per gli ambiti di trasformazione, secondo le percentuali definite da Regione Lombardia e recepite <i>in toto</i> dal PTCP (per il 2025 pari al 20-25% della superficie complessiva degli ambiti di trasformazione su suolo libero a destinazione prevalentemente residenziale e vigenti al 2 dicembre 2014, e pari al 20% degli ambiti a destinazione prevalentemente per altre funzioni urbane); • il PGT dovrà analizzare e determinare gli obiettivi di sviluppo quantitativo attraverso l'individuazione dei fabbisogni insediativi locali sia residenziali che per altre funzioni urbane; • il PGT dovrà effettuare valutazioni di merito relative alla qualità dei suoli consumati o su cui insistono le previsioni di consumo. Tali valutazioni sono funzionali all'applicazione della soglia di riduzione del consumo di suolo; • il PGT dovrà redigere la carta del consumo di suolo, elaborato che costituisce parte integrante del PGT e presupposto necessario e vincolante per la realizzazione di interventi edificatori comportanti, anche solo parzialmente, consumo di nuovo suolo; • il PGT dovrà individuare gli ambiti della rigenerazione nella carta del consumo di suolo e definire strategie e modalità attuative per i relativi interventi nella strumentazione urbanistica; • il PGT dovrà prevedere un piano di monitoraggio del consumo di suolo; 	Si prende atto e si rimanda al redattore del PGT

	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
29	<p>3. Nel complesso sono stati sottoposti a valutazione ambientale ognuno degli ambiti che configurano un nuovo aspetto territoriale e urbanistico rispetto allo stato attuale di PGT. Questi comprendono gli ambiti di nuova introduzione (che si limitano a due soli ambiti produttivi, di cui uno in ampliamento a un'attività esistente), gli "ambiti della rigenerazione", e infine quelli soggetti a modifiche. Ognuno di essi è descritto e sottoposto a valutazione nel Cap. 9. Le analisi condotte per i suddetti ambiti appaiono sostanzialmente complete ed esaustive, fatti salvi alcuni aspetti. Si intende infatti precisare, per completezza di informazione, che l'ambito per servizi denominato "AS1 F4" è situato in area di tutela sottoposta a vincolo ex D.Lgs. 42/2004 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>) per la presenza del corso d'acqua "Diversivo Casalasco". Si chiede pertanto l'integrazione della rispettiva scheda n. 9.3.1. In secondo luogo, occorre fare alcune osservazioni sull'ambito per servizi denominato "AS2 F4", a funzione non meglio specificata. La rispettiva scheda n. 9.3.2 non fa menzione del fatto che l'ambito è collocato in un'area definita quale "Ambito agricolo strategico" ai sensi dell'art. 19bis del PTCP e pertanto sottoposto a tutela sovraordinata. L'area proposta infatti presenta una superficie di circa 12.200 mq ed è collocata in una posizione prospiciente la strada SP 358 BIS, caratteristiche che determinano una incoerenza con i criteri di valutazione per le proposte di variazione degli ambiti agricoli afferenti la procedura di flessibilità prevista al comma 3 della norma sopra citata. Si chiede eventualmente di valutare la cancellazione dell'ambito o quantomeno la riduzione della superficie, in virtù anche della presenza, come anche citato nella stessa scheda 9.3.2, di elementi vegetazionali significativi sul perimetro dell'area, e per i quali è prevista la conservazione;</p>	<p>Si prende atto e si rimanda alle valutazioni dell'Amministrazione in merito ai due ambiti per servizi</p>

	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
30	<p>4. Nelle analisi effettuate sui possibili effetti derivanti dall'attuazione delle modifiche proposte dal piano, quella probabilmente più rilevante riguarda la proposta di alternativa all'attuale tracciato della cosiddetta "gronda nord" di Casalmaggiore, già previsto come corridoio di salvaguardia dal vigente PTCP e che costituisce opera compensativa al progetto autostradale Tirreno-Brennero. A tal proposito si prende atto e si ritiene di condividere l'analisi prestazionale basata sulle diverse componenti ambientali investigate e che determinano l'alternativa sud proposta dal Comune come quella meno impattante fra le due; tuttavia è opportuno precisare che alla voce "permeabilità" è inesatto affermare che "si sviluppa esternamente a elementi della RER", poiché entrambe le soluzioni intercettano un elemento di secondo livello della RER nei pressi della località Motta San Fermo. In ogni caso, anche considerando questo elemento, il valore globale della magnitudine risulterebbe modificato di poco (da 18 a 19 rispetto a 21 del tracciato "gronda nord");</p>	<p>Si prende atto e si evidenzia che l'elemento di secondo livello richiamato viene intercettato nel tratto comune ai due tracciati. Quello alto invece ne interseca un altro a nord pertanto la valutazione dei due tracciati in relazione agli elementi di secondo livello non può essere analoga.</p>
31	<p>5. La Tav. 03-C rappresenta il Bilancio Ecologico del Suolo, mentre il Rapporto Ambientale descrive al Cap. 6 il dimensionamento di piano rispetto agli ambiti di trasformazione del "PGT vigente". A tal proposito si chiede di integrare analiticamente e graficamente i documenti di PGT in modo che venga esplicitata la data del 02/12/2014 come riferimento iniziale per il raffronto della situazione degli ambiti territoriali comunali. Va precisato infatti che i Criteri del PTR definiscono la Soglia di riduzione del consumo di suolo come <i>calcolo del valore percentuale di riduzione delle superfici territoriali urbanizzabili interessate dagli Ambiti di trasformazione su suolo libero del PGT vigente al 2 dicembre 2014 (data di entrata in vigore della l.r. 31/14), da ricondurre a superficie agricola o naturale;</i></p>	<p>Si prende atto e si rimanda al redattore del PGT per le opportune specificazioni.</p>

	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
32	<p>6. Si prende atto della tavola rappresentativa del bilancio ecologico del suolo (Tav. 03-C), calcolato ai sensi del c. 1 lett. d) dell'Art. 2 della LR 31/2014 quale <i>differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola</i>. Il computo, che prende in considerazione anche le valutazioni espresse circa i tracciati di mobilità di previsione di interesse sovracomunale (per i quali non trovano applicazione le soglie di riduzione di del consumo di suolo), restituisce un valore largamente negativo e quindi, in osservanza alla norma, il consumo del suolo risulta pari a zero. Occorre infatti ricordare che, con riferimento alle infrastrutture sovracomunali, sebbene la LR 31/2014 preveda all'art. 2 comma 1 lettera c), che <i>le stesse concorrano alla quantificazione delle aree consumate comportando quindi il riconoscimento del consumo di suolo sotteso alla loro realizzazione</i>, è altresì vero che all'art. 2 comma 4 prevede che le stesse infrastrutture sovracomunali, qualora ricomprese tra gli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale individuati sulla base dei criteri ex DGR 1141/2019, <i>non incidano sulla soglia di consumo di suolo, e non siano pertanto da considerare ai fini dell'applicazione della soglia di riduzione del consumo di suolo</i>. Si rammenta che tali interventi devono comunque essere riportati nella Carta del Consumo di suolo dei PGT poiché vengono computati ai fini del monitoraggio del consumo di suolo a livello regionale e provinciale;</p>	<p>Si prende atto e si rimanda al redattore del PGT per le opportune specificazioni.</p>
33	<p>7. Per quanto riguarda gli elaborati che faranno parte della documentazione in via di adozione e quindi non depositati in questa fase, si invita il Comune di Casalmaggiore a effettuare una verifica di completezza in ordine alle tematiche ambientali disciplinate dai diversi livelli della pianificazione, ricordando che le norme e le disposizioni derivanti dagli atti di pianificazione preordinata (PTR, PTCP e PTC dei Parchi) assumono carattere di prevalenza. La finalità è anche quella di ottenere una rappresentazione congruente degli aspetti vincolistici e in armonia con le rispettive discipline normative;</p>	<p>Si prende atto e si rimanda al redattore del PGT</p>

	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
34	8. Fra gli elaborati depositati è incluso il <i>Modulo per lo screening di incidenza</i> per la presenza dei Siti di Rete Natura 2000 presenti sul territorio del Comune di Casalmaggiore e contermini. Nel merito dell'analisi di tale modulo, verrà data successiva comunicazione a codesto Comune circa le valutazioni degli Enti Gestori dei siti di rispettiva competenza, chiamati ad esprimersi a seguito della nota trasmessa dagli uffici scriventi con prot. 73.717 del 03/10/2022 e 74.598 del 04/10/2022;	Si prende atto
35	9. In considerazione della grande rilevanza del tema della difesa del suolo, si reitera quanto già comunicato nella ns. nota prot. n. 68.961 del 10/11/2021 durante la precedente fase di <i>scoping</i> . Pertanto, al prevedente scopo di conseguire una verifica di compatibilità al PTCF favorevole per la successiva fase prevista ai sensi dell'art. 13 comma 5 della L.R. 12/05, si chiede in via preliminare una verifica complessiva dello Studio Geologico e delle correlate Norme Geologiche di Attuazione a seguito dei significativi aggiornamenti normativi intervenuti in questi anni relativamente alle tematiche indicate e schematizzate come segue: <ul style="list-style-type: none"> • Rischio sismico: rif. d.g.r. n. X/2129 dell'11 luglio 2014; • Rischio idraulico/alluvionale: rif. d.g.r. n. X/6738 del 19 giugno 2017; • Piano Tutela ed Uso delle Acque: rif. d.g.r. n. X/6990 del 31 luglio 2017; • Invarianza idraulica: rif. R.r. n. 7 del 23 novembre 2017; • Norme Tecniche di Costruzione: rif. NTC 2018 (Decreto 17 gennaio 2018). Si raccomanda infine la produzione della <u>autocertificazione</u> attestante la congruenza delle trasformazioni urbanistiche con le risultanze dello Studio Geologico ed alle classi di fattibilità geologica, nonché la verifica generale di coerenza delle previsioni urbanistiche rispetto ai contenuti del Piano di Emergenza Comunale;	Si prende atto
36	10. Si ricorda che per la richiesta di pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva del PGT sul BURL, è necessario adeguare la documentazione prodotta al nuovo schema fisico 5.7 "Tavola delle previsioni di piano e Carta del consumo di suolo", scaricabile dal Sito di Regione Lombardia;	Si prende atto

	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
37	11. In conclusione si prende atto della complessiva coerenza, esterna ed interna, delle scelte della variante generale con gli obiettivi strategici del PGT, le quali sono state analizzate attraverso un elaborato dedicato, denominato "Quadri di coerenza". Si ritiene inoltre esauriente l'analisi, esposta nel Rapporto Ambientale, dei possibili effetti derivanti dall'attuazione delle modifiche proposte dalla variante, e si ritengono in generale condivisibili le misure compensative proposte. La verifica della sostenibilità ambientale delle singole azioni appare quindi complessivamente positiva, e non si riscontrano particolari effetti significativi o potenziali criticità in termini di sensibilità e pressioni antropiche, fatto salvo quanto già valutato nei punti precedenti.	Si prende atto
38	Si precisa infine che il presente contributo si limita alla valutazione del Rapporto Ambientale e non sostituisce o anticipa la verifica di compatibilità al PTCP ai sensi dell'art. 13 comma 5 della L.R. 12/05.	Si prende atto